

DELIBERA N. 254/19/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI RADIO TELE DIOGENE
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELE DIOGENE DUE”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA - PROC. 67/19/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTA la legge regionale, del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 19/21 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Calabria l’esercizio della funzione delegate in tema di comunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 7 al giorno 13 aprile 2019 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Diogene Due*”, ha accertato, in data 5 luglio 2019, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, i giorni 09, 10, 11 e 12 aprile 2019, da parte della società Radio Tele Diogene S.r.l..

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria è stata contestata, in data 5 luglio 2018 e notificata in pari data alla predetta società la violazione della disposizione normativa sopra menzionata, nel periodo sopra indicato, per “*la messa in onda di un break pubblicitario durante il Tg Tele Diogene News*” di durata inferiore a trenta minuti.

In particolare, il giorno 9 aprile 2019, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 14.51.45 alle ore 15.16.48 e dalle ore 23.05.48 alle ore 23.30.45 è andato in onda un *break* pubblicitario, rispettivamente, dalle ore 15.06.57 alle ore 15.09.01 e dalle ore 23.20.58 alle ore 00.01.23.

Il giorno 10 aprile 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 14.49.01 alle ore 15.17.53, dalle ore 17.02.50 alle ore 17.31.41, dalle ore 20.19.11 alle ore 20.48.02 e dalle ore 23.09.58 alle ore 23.38.06 è andato in onda un *break* pubblicitario, rispettivamente, dalle ore 15.00.58 alle ore 15.03.02, dalle ore 17.14.47 alle ore 17.16.51, dalle ore 20.31.08 alle ore 20.33.12 e dalle ore 23.21.55 alle ore 23.23.15.

Il giorno 11 aprile 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 07.06.01 alle ore 07.34.10 è andato in onda un *break* pubblicitario dalle ore 07.17.58 alle ore 07.19.19.

Il giorno 12 aprile 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 14.46.55 alle ore 15.14.55, dalle ore 17.08.48 alle ore 17.36.45 e dalle ore 23.04.16 alle ore 23.32.13 è andato in onda un *break* pubblicitario, rispettivamente, dalle ore 14.58.08 alle ore 15.00.12, dalle ore 17.20.01 alle ore 17.22.05 e dalle ore 23.15.29 alle ore 23.17.33.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare al suddetto organismo regionale appositi scritti difensivi datati 12 luglio 2019, ha sostenuto che l'infrazione contestata è dipesa da *“un involontario errore di un nuovo addetto alla programmazione”* e che un eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, una volta irrogata, *“inciderebbe notevolmente sulle casse già asfittiche che l'azienda registra dopo il passaggio al digitale terrestre”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, con apposita relazione datata 2 agosto 2019, ha proposto a questa Autorità *“l'irrogazione della sanzione al minimo edittale”*.

La proposta del predetto organismo regionale risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a un presunto errore tecnico causa dell'avvenuta infrazione, si fa presente che lo stesso non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione del *break* pubblicitario nel corso della messa in onda dei notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

La violazione della disposizione normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della

condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente. In conclusione, non può dubitarsi del mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 da parte della società Radio Tele Diogene S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Tele Diogene Due*";

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, "*la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*";

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b*), 2, *lett. a*) e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Radio Tele Diogene S.r.l. deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che si sono verificati non isolati episodi di violazione della normativa di settore nel corso di quattro giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, tali da aver comportato effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie in numero eccedente rispetto a quanto prescritto dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione di notiziari televisivi, oltre a comportare indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame, ha minato l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Radio Tele Diogene S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. quattro (n. 4) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Radio Tele Diogene S.r.l. -codice fiscale 00945440790- con sede legale in Crotona (KR), via Risorgimento n. 107, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Tele Diogene Due" di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 254/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 254/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi